



Prot. n. PI/A N° 0004417 del 21/09/2018

Udine, 21/09/2018

OGGETTO: invito a gara mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 su piattaforma telematica per i lavori di realizzazione di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno
OPERA: 7727 - CIG: 76084080E8

Con la presente si informa che la scrivente Amministrazione intende appaltare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Possono presentare offerta esclusivamente le imprese invitate e iscritte nel Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione - MePA.

Per poter presentare la propria offerta la Ditta dovrà preventivamente:

- visionare all'indirizzo internet: <http://www.comune.udine.gov.it/opera7727> gli elaborati tecnici elencati nella deliberazione di Giunta comunale n. 76 d'ord. del 27.02.2018, validati in data gennaio 2018 ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da:

- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Incidenza percentuale manodopera;
- Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
- Relazione impianto elettrico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- Tav. 1 – Planimetria generale (scala 1:500);
- Tav. 2 – Vista d'insieme (scala 1:50);
- Tav. 3 – Piante (scala 1:20);
- Tav. 4 – Piante (scala 1:20);
- Tav. 5 – Sezioni – Ala nord-sud (scala 1:20);
- Tav. 6 – Sezioni – Ala est-ovest (scala 1:20);
- Tav. 7 – Prospetti (scala 1:20);
- Tav. 8 – Rendering;



Unità Operativa
Amministrativa 1

33100 Udine
Via Lionello, 1
tel. 0432 1272933
fax 0432 1270365

paola.canova@comune.udine.it
www.comune.udine.gov.it
C.F. e P. IVA 00168650307

- Tav. 9 – Abaco marmi: legenda generale (scala 1:20);
- Tav. 10 – Abaco marmi (scala 1:10);
- Tav. 11 – Abaco marmi (scala 1:10);
- Tav. 12 – Abaco marmi (scala 1:10);
- Tav. 13 – Particolari costruttivi (scala 1:5);
- Tav. 14 – Schema impianto elettrico (scala 1:50-500);
- Tav. 15 – Schema smaltimento acque meteoriche (scala 1:50);
- Tav. 16 – Schema numerazione lapidi ossari (scala 1:25);
- Relazione tecnica strutturale;
- Relazione tecnica strutturale – Allegati di calcolo edificio per ossari individuali con fioriere;
- Relazione tecnica strutturale – Allegati di calcolo edificio per ossari individuali e comuni;
- Relazione geotecnica sulle fondazioni;
- Piano di manutenzione – Manuale di manutenzione;
- Piano di manutenzione – Manuale d’uso;
- Tav. 1 – Tavole strutturali - Planimetrie (scala 1:20);
- Tav. 2 – Tavole strutturali - Planimetrie (scala 1:20);
- Tav. 3 – Tavole strutturali - Planimetrie (scala 1:20);
- Tav. 4 – Tavole strutturali - Planimetrie (scala 1:20);
- Tav. 5 – Tavole strutturali - Sezioni (scala 1:20);

- recarsi sul luogo di esecuzione e prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori.

OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIE

Il progetto comprende un insieme di opere finalizzate alla realizzazione di due blocchi ossari disposti a L la cui dislocazione è prevista in un campo situato in adiacenza al muro est del cimitero

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è di giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’importo effettivo a base d’appalto su cui va presentata l’offerta in ribasso ammonta a Euro 78.965,52 (IVA esclusa).

I costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016, ammontano a Euro 39.246,38.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’appalto, ammontano a Euro 1.800,00.

L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, è di **Euro 80.765,52 (IVA esclusa)**.

I lavori del presente appalto sono eseguiti “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 3, lett. dddd) ed eeee) del D.Lgs. 50/2016.

La categoria prevalente e relativa classifica dei lavori oggetto del presente appalto è individuata nella OG1 (Edifici civili e industriali) – € 80.765,52, classifica I.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L’intervento in argomento trova copertura con fondi propri di bilancio dell’Amministrazione.



CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che non versino in una situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 medesimo e altre cause di esclusione normativamente previste.

Fermo quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano una delle seguenti situazioni:

- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/11 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
- gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3, del D.lgs. 50/16;
- stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. 50/16;
- gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità del concorrente stesso;
- conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.lgs. 50/16, determinato dalla partecipazione alla presente procedura del concorrente medesimo;
- distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.lgs. 50/16;
- applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), del D.lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. (art. 53 c. 16-ter Dlgs. 165/01) compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/08;
- iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del o dell'eventuale/i subappaltatore/i; rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90 secondo quanto previsto dall'art. 80, c. 5, lett. h), del D.lgs. 50/16;
- violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
- omissione della denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. pen. aggravati ex art. 7 DL 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, c. 1, della L. 689/81;
- situazione di controllo di cui all'art. 2359 del cod. civ. rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuzione di incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, ad ex dipendenti del Comune di Udine che hanno esercitato nei confronti del concorrente poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa.

Sono qualificate allo svolgimento del presente lavoro le imprese in possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e al D.M. n. 154/2017, di seguito elencati:

a) capacità tecnica resa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato XVII - Parte II lett. a, i) e dell'art. 12 del D.M. n. 154/2017

1. aver effettuato lavori direttamente e in proprio negli ultimi cinque anni appartenenti alla categoria di opere generali OG1 per un importo non inferiore ad € 80.765,52 (pari all'ammontare dell'importo dei lavori posto a base d'appalto);

2. avere la disponibilità ai fini dell'espletamento dei lavori oggetto di appalto di adeguata e sufficiente attrezzatura, materiale ed equipaggiamento;

b) iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per lavori generali di costruzione edifici;

oppure, in alternativa dei precedenti punti a) e b)

- attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui all'art. 76 del d.P.R. 207/2010, in corso di validità, per la categoria di opere generali OG1 "Edifici civili e industriali", classifica I o superiore.

RIUNIONE DI IMPRESE

I raggruppamenti di imprese sono ammessi nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016.

Per i R.T.I., oltre al possesso delle condizioni di partecipazione in capo a tutti i soggetti del raggruppamento (art. 80 Dlgs. 50/16 e altri requisiti normativamente previsti), è richiesto il rispetto di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 92 comma 2 e 3 del d.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi del comma 6 del citato art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

È vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, c. 9 D.lgs. n. 50/2016).

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di gara (art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 o, se già costituito, rispetto all'atto di costituzione), fatte salve le ipotesi di cui all'art. 95, del D.lgs. 159/2011 e ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

R.T.I. di tipo orizzontale - i requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione al presente appalto devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna, fermo restando che le ditte partecipanti all'R.T.I. dovranno possedere cumulativamente l'intero requisito richiesto (art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

R.T.I. già costituite – per la partecipazione alla gara dovrà essere prodotta, in sede di offerta, la documentazione attestante la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata capogruppo.

R.T.I. non ancora costituite – per la partecipazione alla gara alla documentazione amministrativa dovrà essere allegato, **a pena di esclusione**, l'impegno con il quale, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Si evidenzia che la ditta **invitata** che intende partecipare in R.T.I. dovrà necessariamente rivestire il ruolo di capogruppo/mandataria.

A pena di esclusione, i concorrenti che partecipano alla gara in un raggruppamento temporaneo o consorzio:

- non possono partecipare alla gara in altre forme associative (R.T.I. o consorzi);
- non possono partecipare alla gara anche in forma individuale.

CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento a mezzo Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione - MePA.

A tale quesiti si provvederà, a mezzo la suddetta piattaforma, a dare risposta scritta e informazione a tutti i partecipanti alla gara.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché della Dichiarazione Amministrativa nei termini indicati al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

Ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto o in cottimo è regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 44 e seguenti del Capitolato speciale d'appalto e potrà essere effettuato nei confronti di imprese subappaltatrici qualificate nei termini previsti dall'art. 14, comma 2, della L.R. 14/2002. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Nella dichiarazione del legale rappresentante la ditta dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti fissati dall'art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (**30% dell'importo di contratto**).

Trova applicazione il comma 6 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, secondo cui, in sede di offerta, il concorrente che si avvale del subappalto deve obbligatoriamente indicare la terna dei subappaltatori, fermo restando che l'indicazione della terna dei subappaltatori è necessaria solo per i lavori o parte di essi che includono attività ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012.

Si evidenzia che, per ciascun subappaltatore individuato, dovrà essere allegata la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo allo stesso.

Si puntualizza che, conformemente alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel caso in cui il concorrente dichiari di voler subappaltare lavori o parte di essi che includono attività ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012 e non indichi la terna dei subappaltatori, la Stazione appaltante si troverà nell'impossibilità di autorizzare il subappalto di quelle attività o parti di esse che rientrano tra quelle di cui all'art. 1 comma 53 L. n. 190/2012.

Al pagamento degli eventuali subappaltatori provvede l'Affidatario che dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento mediante trasmissione all'Amministrazione appaltante della fattura quietanzata con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora ricorrano i casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi del comma 9, art. 105, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prima dell'inizio dell'attività.

In ottemperanza all'art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere dettagliatamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

La stazione appaltante verificherà che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SICUREZZA

La ditta dovrà prendere esatta cognizione del Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e costituente parte integrante del presente appalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà, prima dell'inizio dei lavori, presentare il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi tramite compilazione del modulo di offerta economica, generato automaticamente dal sistema.

La ditta che presenterà offerta in aumento, o senza ribasso, o che formulerà riserve di qualsiasi genere rispetto alle condizioni di appalto, sarà esclusa automaticamente dalla gara.

Trova applicazione l'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, in virtù del quale la commissione procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2 del decreto legislativo stesso.

Non si fa luogo all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso trova applicazione l'art. 97, c. 3 bis del D.lgs. 50/2016, secondo il quale il calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.

Qualora, successivamente all'applicazione delle disposizioni relative all'anomalia dell'offerta, due o più concorrenti risultino aver effettuato offerte contenenti il medesimo miglior ribasso percentuale, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio mediante estrazione a sorte tra i predetti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura si svolgerà esclusivamente tramite il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione - MePA.

Tutta la documentazione di cui ai successivi punti dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica entro i termini indicati dal programma informatico (si precisa che farà fede l'orario di riferimento del sistema). Il sistema non accetterà offerte che pervengano dopo il suddetto termine. Entro il suddetto termine perentorio dovrà essere inserita nel sistema telematico, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

1) Documento di Gara Unico Europea DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione (articolo 80 D.Lgs. 50/2016)

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni A-B-C-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione sopra riportati compilando la sezione α della Parte IV senza compilare nessun'altra sezione della Parte IV.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (vedasi paragrafo "Condizione e requisiti di partecipazione" della lettera d'invito);

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica finanziaria (vedasi paragrafo "Condizione e requisiti di partecipazione" della lettera d'invito);

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico e organizzativa (vedasi paragrafo "Condizione e requisiti di partecipazione" della lettera d'invito);
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale ove ne sia in possesso.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

2) Dichiarazione integrativa

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, il concorrente che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa, firmata digitalmente, con la quale:

- dichiara di aver organizzato nell'ultimo triennio servizi di attività motoria per adulti;
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- accetta il protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della l. 190/2012 (vedi allegato alla lettera di invito denominato "Sezione protocollo di legalità");
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile al seguente indirizzo http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazione/codice_comportamento.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- indica l'indirizzo PECai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

A.1) GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 93 D.lgs. 50/2016)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del/i documento/i comprovante/i la costituzione delle garanzie. E' ammessa anche la presentazione del/i documento/i firmato/i digitalmente
----------------------------	--

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 1.615,31** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Servizio di tesoreria del Comune di Udine – UNICREDIT S.p.A. – IBAN n.: IT 46 R 02008 12310 000040218187 conto c/c intestato al Comune di Udine con causale "Procedura negoziata – Lavori di realizzazione di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno (opera 7727);
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, approvato con Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo economico.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo economico;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A.2) COPIA CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE S.O.A. (eventuale)	
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento digitale o scansione del documento

Attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggruppare, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG1 – Edifici civili e industriali).



La stazione appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare o chiedere chiarimenti in merito ai certificati, ai documenti e alle dichiarazioni presentate, anche ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

B) OFFERTA ECONOMICA.	
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Modulo offerta firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, nonché documento firmato digitalmente generato automaticamente dal sistema

L'offerta economica sarà presentata dalle ditte concorrenti mediante il modulo di offerta "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera" vidimato dal Responsabile del Procedimento, reperibile sulla piattaforma informatica, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da suo procuratore, compilato con l'indicazione in cifre e in lettere dei prezzi unitari offerti, dell'importo complessivo e del ribasso percentuale offerto al netto degli oneri per la sicurezza.

In caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.

L'offerta più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo più basso indicato in lettere, ferma restando l'eventuale rettifica dei prezzi unitari da parte dell'Amministrazione.

I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di imprese, o un consorzio o un GEIE non ancora costituiti il modulo di cui sopra dovrà essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il concorrente dovrà inoltre trasmettere l'offerta generata automaticamente dal sistema per via telematica sottoscritta con firma digitale che dovrà riportare il medesimo ribasso percentuale offerto indicato nel modulo d'offerta sopraccitato. In caso di R.T.I. non ancora costituito è necessaria la firma digitale di tutti i partecipanti al Raggruppamento.

Non sono ammesse offerte in aumento

B.1) INDICAZIONE DEI COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA E DEL COSTO DELLA MANODOPERA	
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Indicazione dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei costi della manodopera, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.lgs. 50/16, compilando l'apposito modello, con firma apposta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente (in caso di R.T.I. non ancora costituite è necessaria la firma digitale di tutti i partecipanti al Raggruppamento). Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.lgs. 81/08 e imputati allo specifico appalto e il costo complessivo del personale impiegato per lo specifico appalto che non deve essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 23, c. 16 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi sostenuti ex lege dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri

connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

PRESCRIZIONI GENERALI

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno **preferibilmente** essere in uno dei seguenti formati, per garantirne la lettura, la trasmissione e l'affidabilità nella conservazione:

- PDF, RTF per documenti di testo e/o tabelle
- PDF, JPG per le immagini.

La S.A. non assume responsabilità della eventuale non leggibilità dei documenti in formati diversi da quelli suggeriti.

Non saranno ritenute valide offerte presentate con modalità difformi da quanto indicato nella presente lettera d'invito.

L'amministrazione non è in alcun modo responsabile della tardiva ricezione delle offerte dovuta a malfunzionamenti della rete Internet, salvo quanto disposto dall'art. 79, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016.

La ditta nel formulare la propria offerta accetta implicitamente tutte le condizioni contenute nella presente lettera d'invito.

L'impresa risultata aggiudicataria verrà sottoposta ai controlli di legge circa l'esistenza e la validità dei requisiti dichiarati all'atto della partecipazione alla gara, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di effettuare ulteriori controlli, anche a campione, sulle altre ditte partecipanti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la verifica dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, **NON si farà ricorso al sistema AVCpass** in quanto trattasi di procedura di gara gestita in modalità interamente telematica.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto o in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Al presente appalto si applicano:

- le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori;
- se del caso, le disposizioni relative al protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Udine e la Prefettura di Udine in data 6 luglio 2015;
- le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016;
- le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).

Il Capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione giunta 114 d'ord. del 29 marzo 2018 fa parte integrante della presente lettera d'invito.

a) EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell'Impresa aggiudicataria, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

b) STIPULA DEL CONTRATTO

Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

Alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 di cui al successivo punto d);
- polizza di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, nella forma "Contractors All Risks" (CAR) di cui al successivo punto d);
- documentazione ex D.lgs. n.81/2008;

- comunicazione del domicilio eletto (ove l'Aggiudicatario non abbia uffici propri nella Regione, deve eleggere domicilio presso la sede della direzione dei lavori, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta);
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
- i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

c) SPESE CONTRATTUALI E PAGAMENTI

Le spese contrattuali e l'imposta di bollo saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Si precisa, altresì, che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo del presente appalto è subordinato all'acquisizione da parte della stazione appaltante dell'acquisizione della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) e che, in caso di irregolarità, la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'appaltatore.

d) GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a presentare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale; ove il ribasso sia superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103 comma 10 del Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione, l'impresa sarà altresì tenuta a costituire e consegnare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i seguenti massimali:

- Danni ad opere ed impianti, anche preesistenti: importo del contratto;
- R.C.V.T.: € 500.000,00.

e) COMUNICAZIONI - CONTATTI

Per informazioni: su aspetti tecnici - dott. Gaetano Genovino tel. 0432 127 2942
sulla procedura di gara - dott. Paola Canova tel. 0432 127 2933

f) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Udine, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

g) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 1
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(f.to arch. Claudio Bugatto)

L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE
E DELL'AMBIENTE (Direttore del Dipartimento)

Responsabile unico del procedimento ex art. 5 L.R. 14/2002

Referente tecnico della pratica e della procedura di gara

Referente amministrativo per la procedura di gara

ing. Marco Disnan

arch. Claudio Bugatto

dott. Gaetano Genovino

dott. Paola Canova

